



COMUNE DI VILLASOR

Provincia di Cagliari

ORDINANZA n. 07/2008

Oggetto: ***Disposizioni per l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi, utilizzo di bombette, mortaretti, razzi.***

IL SINDACO

- Considerato che in questo Comune è consuetudine, soprattutto nei periodi prossimi alle feste, effettuare accensioni e lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti e bombette ed il lancio di razzi, e che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, alla integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente;
- Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplosivo, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- Constatato inoltre che le esplosioni di fuochi d'artificio e degli altri materiali sopra citati, come accertato da medici e veterinari, arrecano particolare danno agli animali, in particolare ai cani, con crisi di panico e tentativi di fuga che li espone al rischio di smarrimento e investimento e a situazioni in cui può essere messa a repentaglio la loro vita ma anche quella dei cittadini o degli automobilisti che dovessero trovarsi all'improvviso davanti ad animali in tal modo pericolosamente alterati;
- Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura;
- Considerato che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplosivi;
- Ritenuto pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplosivo o no, in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell'anno;
- Visto l'Art. 703 del Codice Penale;
- Visto l'art. 57 T.U.L.P.S. e l'art. 101 Regol. T.U.L.P.S.;
- Visto l'art. 54 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (nuovo TUEL);

ORDINA

L'accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette, ecc. sono vietati su tutto il territorio del Comune, fatte salve le seguenti disposizioni:

- a) In occasione delle più importanti feste e sagre tradizionali, previa presentazione di apposita domanda almeno 30 giorni prima, sarà rilasciata la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S. unicamente per lo sparo di mortaretti e per l'esecuzione di spettacoli pirotecnici pubblici. Si riafferma in particolare che allo sparo di mortaretti e all'accensione di fuochi d'artificio potrà procedere esclusivamente personale in possesso della abilitazione tecnica di cui all'art. 101 del Regolamento T.U.L.P.S. sotto la stretta osservanza delle normative e disposizioni di

sicurezza vigenti in materia, restando tassativamente esclusa ogni eccezione e/o deroga. Nell'autorizzazione sarà specificato nel dettaglio il numero, gli orari e le modalità di accensione, lancio o sparo dei mortaretti e degli altri artifici pirotecnici che diano luogo a detonazione.

- b) I Presidenti dei Comitati organizzatori delle feste dovranno assicurare un'assidua sorveglianza per il rispetto delle norme sopra richiamate, e saranno ritenuti solidalmente responsabili con i materiali esecutori delle violazioni alle disposizioni di cui sopra, rimanendo essi stessi soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate, fatte salve le ulteriori conseguenze ove il fatto assuma rilevanza penale.

La vendita dei prodotti sopra richiamati è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali abilitati (essendo sufficiente per la vendita degli artifici cosiddetti "declassificati", e quindi di libero commercio, la titolarità all'esercizio dell'attività commerciale a posto fisso), nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori. In caso di accertata inosservanza, valutata la gravità dell'infrazione, in aggiunta alle altre sanzioni potrà essere disposto il divieto di prosecuzione della vendita per l'anno in corso oltre all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta.

La vendita in forma itinerante o su area pubblica di qualsiasi artificio pirotecnico, in considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare, è tassativamente vietata.

L'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, quando la Legge non dispone altrimenti, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00 da applicarsi con le modalità di cui agli artt. 16 e segg. della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'autorità Giudiziaria.

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare ai Comitati organizzatori di feste e sagre, e che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di Villasor.

Ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, li 11 Marzo 2008

Il Sindaco
(Walter Marongiu)

La presente è trasmessa a:

- Albo Pretorio - Sede
- Sito Internet - Sede
- Polizia Municipale - Sede
- Carabinieri - Villasor
- Comitato S. Biagio - Villasor
- Comitato S. Antioco - Villasor
- Comitato S. Isidoro - Villasor
- Comitato S. Vitalia - Villasor
- Assoc. ex Combattenti - Villasor